

Regolamento
di applicazione della legge sul consorzio dei Comuni
 (del 12 luglio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (in seguito legge),

decreta:

Approvazione dello statuto e successive modifiche

Art. 1 ¹L'adesione al Consorzio e l'approvazione dello statuto devono essere oggetto di un'unica trattanda da sottoporre al Legislativo.

²Il progetto di nuovo statuto e le successive modifiche statutarie vanno approvati dai Legislativi comunali entro 4 mesi dalla trasmissione da parte della Delegazione dei Municipi o della Delegazione consortile. Sono riservati gli adeguamenti secondo l'art. 9.

Istanza di ratifica degli statuti; documentazione annessa

Art. 2 ¹La Delegazione dei Municipi o la Delegazione consortile sono l'organo competente a trasmettere al Consiglio di Stato l'istanza di ratifica del nuovo statuto o delle modifiche dello statuto, dopo l'approvazione dei Legislativi comunali.

²All'istanza vanno allegati i messaggi municipali, i rapporti delle commissioni, l'estratto delle risoluzioni dei Legislativi comunali con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione agli albi e di crescita in giudicato.

Eleggibilità negli organi consortili; procedura di elezione

Art. 3 ¹È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

^{1bis}Se per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.¹

²È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l'art. 21 cpv. 4 della legge.

³Se per l'elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. ^{1bis,2}

⁴I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile.³

Seduta costitutiva

Art. 4 La seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede per i nuovi Consorzi, dalla Delegazione consortile uscente per quelli esistenti.

Resoconto dei rappresentanti

Art. 5 Per il resoconto dei rappresentanti valgono le indicazioni di cui all'art. 5 del regolamento di applicazione della legge organica comunale.

Art. 6 ...⁴

Art. 7 ...⁵

¹ Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

² Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

³ Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

⁴ Art. abrogato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.

⁵ Art. abrogato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

Vigilanza: Dipartimento competente

Art. 8 Il Dipartimento delle istituzioni esercita la vigilanza sui Consorzi di Comuni, riservata quella di carattere tecnico spettante ai Dipartimenti o servizi competenti per materia.

Termine di adeguamento alla legge dei Consorzi esistenti; Consorzi speciali

Art. 9 ¹Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla legge al più tardi entro il 31 marzo 2012. È riservato l'art. 47 cpv. 7 della legge.

²La legge è applicabile immediatamente ai Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore e ai nuovi Consorzi.

³Il Consiglio di Stato, su istanza sottoscritta dalla Delegazione consortile e preavvisata dai Municipi, può autorizzare la permanenza in carica degli organi consortili fino al 31 marzo 2014, se per giustificati motivi l'adeguamento statutario non è stato portato a termine entro i termini stabiliti. Un'ulteriore proroga può essere concessa solo in via del tutto eccezionale e per motivi giustificati.⁶

⁴L'istanza ai sensi dell'art. 47 cpv. 7 della legge va inoltrata al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2011, sottoscritta dalla Delegazione consortile e dai Municipi dei Comuni membri.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 10 ¹Il regolamento di applicazione della legge sul consorzio dei Comuni del 16 aprile 1975 è abrogato.

²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2011.

Pubblicato nel BU **2011**, 429 e 441.

⁶ Cpv. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.